

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO F

ID 2296

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL Contratto esecutivo.....	5
4.	EFFICACIA E DURATA.....	5
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
6.	PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW	6
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	6
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	7
9.	PENALI	7
10.	CORRISPETTIVI.....	7
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	9
13.	SUBAPPALTO	9
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
15.	FORZA MAGGIORE	11
16.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	12
18.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
20.	FORO COMPETENTE	14
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Il Comune di Firenze, con sede centrale in Piazza della Signoria 1, C.F. 01307110484, nella persona di Luca Bertelli, in qualità di Responsabile per la Gestione dei sistemi ICT dell'infrastruttura digitale del Comune, giusta i poteri conferitigli dal Sindaco in data 01/04/2022 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

- Deloitte Consulting S.r.l. S.B., sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato Euro 4.748.838,91 – sottoscritto e versato per Euro 3.764.122,39, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
- EY Advisory S.p.A. con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28;
- Teleco S.r.l., con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 960.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa"

PREMESSO CHE

- (A) l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) , "Ai fini di cui al comma 512," – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid

per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni".

- (E) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3".
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 17/09/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 178 del 14/09/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della quota PAL del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29/04/2022.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo per la stipula di Contratti esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei prodotti e dei servizi connessi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: B5B37C6FDB;
- (L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: H17H25000090006;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto esecutivo è regolato:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:
 - l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'**Allegato 1** "Piano Operativo" approvato, l'**Allegato 2** "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei seguenti servizi: (i) L2.S16 Servizio di Security Strategy, (ii) L2.S17 Servizio di Vulnerability Assessment (iii) L2.S22 Servizio di Penetration Test, (iv) L2.S23 Servizio di Compliance Normativa, come riportati nel Piano Operativo approvato (rif. Piano Operativo V1 del 26/2/2025) e nel Piano dei Fabbisogni approvato (rif. Piano dei Fabbisogni del 16/01/2025).
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere erogati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Luca Bertelli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Valerio Carboncini.
- 3.4 L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di trenta (30) mesi dalla data di conclusione delle attività di presa in carico.
- 4.2 Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma

- 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
- 4.3 Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 4.4 Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
- 4.5 Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto esecutivo, il Fornitore ha nominato come Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) e come Referente Tecnico per l'erogazione dei servizi: il Dott. Rodolfo Mecozzi.
- 5.2 I compiti demandati alle suddette figure del Fornitore sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nell'Allegato Governance al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

6. PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto esecutivo, dovrà procedere alla attività di presa in carico con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.
- 6.3 In base ai servizi richiesti da parte dell'Amministrazione contraente, alla scadenza del presente Contratto esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività per il passaggio di consegne di fine fornitura (phase-out), finalizzato al trasferimento all'Amministrazione, o a terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione delle attività, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico Speciale (2B).

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare e mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei alla installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

- 7.3 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.4 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo, è pari ad 1.366.835,00€ (unmillionetrecentosessantaseimilaottocentotrentacinque/00 €).
- 10.2 I corrispettivi unitari per singolo servizio, dovuti al Fornitore per la fornitura dei servizi prestati in esecuzione del presente Contratto esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe".
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" della fornitura e successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza bimestrale o come successivamente concordato tra le parti.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 11.3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei

confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

11.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti corrente:

DELOITTE CONSULTING S.R.L. S.B.:

- C/C bancario n. 000001811642
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Agenzia 60 - P.zza Fontana, 4 – 20122 Milano
- BIC/SWIFT PASCITM1639
- Codice ABI 01030
- Codice CAB 01654
- Intestazione del conto: Deloitte Consulting S.r.l. S.B.

EY ADVISORY S.P.A.:

- C/C bancario n. 000042205764
- Banca BPER Banca SpA
- Agenzia n. Milano Moscova Via della Moscova 31/A città Milano
- Codice ABI 05387
- Codice CAB 01615
- Intestazione del conto Ey Advisory S.p.A.

il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

11.5 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che indicato nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico

11.6 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.

11.7 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 14/03/2025 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.) avente n. 2869779 di importo pari ad Euro 643.966,36= (seicentoquarantatremlanovecentosessantasei/36) che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
- 12.2 L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 12.3 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 12.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- 12.5 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 12.6 L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
- 12.7 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
- 12.8 L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto esecutivo.
- 12.9 Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di fino al 50% del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo indicato al precedente paragrafo 10.1, l'esecuzione delle seguenti prestazioni (i) L2.S16 Servizio di Security Strategy, (ii) L2.S17 Servizio di Vulnerability Assessment

(iii) L2.S22 Servizio di Penetration Test, (iv) L2.S23 Servizio di Compliance Normativa, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2015.

- 13.2 L'Impresa si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip S.p.A. revocherà l'autorizzazione.
- 13.5 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 13.8 L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10 L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente dei danni che dovessero derivare ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip e l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle

prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
- 13.20 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.22 L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di

eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la prestazione dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi fino a che i servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare l'erogazione dei servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente i servizi.

16. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta (conformi all'allegato di gara dell'AQ).
- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 28 dell'Accordo Quadro.
- 18.2 Così come previsto dall'art. 29 del Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) (8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se non superiore ad € 1.000.000,00) o lettera b) (5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto se superiore ad € 1.000.000,00), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo.
- 18.3 Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al precedente paragrafo 10.1. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall'Amministrazione Beneficiaria ammonta ad € 6.834,18 (Euro seimilaottocentotrentaquattro/18).
- 18.4 In caso di incremento (entro il 20% dell'importo iniziale) del valore del Contratto esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo Quadro, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c) (3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
- A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all'Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Piano Operativo incrementato, il valore aggiornato del Piano Operativo e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.
- 18.5 Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389
- Detti contributi sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura; gli stessi non rientrano nell'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 19.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 19.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 19.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.6 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 19.7 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 21.3 Le finalità del trattamento sono: rafforzamento della sicurezza cyber dell'Ente (motivi per cui il fornitore tratta i dati)
- 21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (anagrafici e di contatto, numeri di telefono fisso e mobile, indirizzi di posta elettronica, indirizzi IP, nome postazione di lavoro, nome file e cartelle, account o login utente).

21.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti, collaboratori, tecnici esterni, fornitori;

21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento

UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

21.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

21.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 21.12 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.15 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.16 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.17 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.18 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

- 21.19 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.20 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.21 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, lì DATA DELLA FIRMA DIGITALE

Il Dirigente

Luca Bertelli

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto esecutivo, Art. 6 Presa in carico e trasferimento del Know How, Art. 7 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione contraente, Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 18 Trasparenza dei prezzi, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)

LUOGO E DATA DELLA FIRMA DIGITALE

Oggetto: Accordo per l'esecuzione di attività di verifiche interne ed esterne di sicurezza a valere sui range IP di titolarità di Comune di Firenze elencati in allegato alla presente scrittura privata tra le nostre società

Egregi signori,

facciamo seguito ai contatti ed alle intese intercorse per sottoporVi la seguente proposta di accordo volta a disciplinare l'esecuzione da parte della Vs. società di attività di Penetration Test, dall'esterno della rete (comprensivo di attività di vulnerability assessment, penetration test ed ethical hacking), a valere sui range IP e URL elencati in Allegato alla presente scrittura privata.

Qualora quanto segue corrisponda esattamente alle intese intercorse e soddisfi le Vostre esigenze, Vi preghiamo di volerci rendere copia della presente debitamente sottoscritta in segno di piena accettazione.

SCRITTURA PRIVATA TRA

- **Comune di Firenze**, con sede in Piazza Signoria, n° 1, C.F. 01307110484 nella persona di Luca Bertelli, in qualità di Responsabile per la Gestione dei sistemi ICT dell'infrastruttura digitale del Comune, giusta i poteri conferitigli dal Sindaco in data 01/04/2022

e

- **Deloitte Consulting S.r.l. S.B.**, sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato Euro 4.700.000,00 – sottoscritto e versato per Euro 3.715.283,48, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
- **EY Advisory S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28;
- **Teleco S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

(Comune di Firenze e RTI sono definite singolarmente, di seguito, anche una **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**).

PREMESSE

- A. RTI e Comune di Firenze hanno intrapreso contatti per la definizione e la esecuzione di servizi come indicato di seguito.
- B. Comune di Firenze, anche in merito alla disciplina in materia di data breach introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679, intende avvalersi della qualificata collaborazione di un *player* di consolidata esperienza a livello internazionale in ordine ad un'attività di verifica preliminare dei sistemi di sicurezza da essa adottati in relazione ai range IP elencati in Allegato A, al mero ed esclusivo fine di rilevare ed analizzare eventuali punti di criticità (intendendosi per tali, vulnerabilità che possono compromettere la confidenzialità o l'utilizzo illegittimo dei dati, impattare in maniera rilevante sull'attività di *business* di Comune di Firenze e che dovrebbero essere risolte non appena possibile e/o mitigate con opportune soluzioni tecnologiche durante l'esecuzione delle operazioni di risoluzione delle anomalie e/o criticità riscontrate) - ed indicare, conseguentemente, a Comune di Firenze i necessari interventi correttivi e/o eventuali migliorie da apportare dal punto di vista tecnico e tecnologico.
- C. RTI possiede le competenze specifiche per l'esecuzione dell'attività descritta alla Premessa B.
- D. Comune di Firenze, dopo aver valutato la disponibilità ricevuta da RTI al riguardo, intende (i) concedere a quest'ultima ed al suo personale, selezionato in base ad appropriati requisiti di etica professionale e vincolato tramite apposito accordo di riservatezza, l'autorizzazione all'esecuzione dell'attività di cui alla precedente premessa B. per la finalità ivi esplicitata, avvalendosi della comprovata esperienza, delle specifiche competenze e della professionalità maturata da RTI nel suddetto contesto, nonché (ii) definire le condizioni, di carattere tecnico e regolamentare, che troveranno applicazione per l'esecuzione della predetta attività da parte di RTI medesima. Per l'esecuzione di tale attività Comune di Firenze non fornirà a RTI informazioni e chiavi di accesso ad aree private del Sistema Informativo del Comune di Firenze
- E. Corrisponde al comune intendimento delle Parti addivenire alla stipula di un accordo volto a disciplinare compiutamente le modalità, i termini e le condizioni di esecuzione dell'attività di verifica di sicurezza di cui alla precedente premessa B.

TUTTO CIÒ PREMESSO, sulla base delle precedenti premesse e delle reciproche pattuizioni, dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di seguito riportate, le Parti concordano e stipulano quanto segue (di seguito, l' "**Accordo**").

Articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2. Le norme e le condizioni dell'Accordo sono state singolarmente negoziate tra le Parti e costituiscono il frutto di un'intesa raggiunta con la reciproca collaborazione; pertanto, in relazione al presente Accordo, non trova applicazione quanto disposto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 3. Le Parti prendono atto del carattere fiduciario del rapporto nascente dall'Accordo e del fatto che lo stesso richiede un elevato grado di collaborazione tra le Parti medesime. Pertanto, le Parti si impegnano, in aggiunta agli altri obblighi previsti a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo, a:

- (i) eseguire l'Accordo secondo correttezza, buona fede e con la professionalità richiesta, anche ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile, dalla natura delle prestazioni che ciascuna di esse è tenuta ad eseguire,
- (ii) eseguire prestazioni non descritte nell'Accordo o a tollerare eventuali modifiche alle modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo qualora, secondo criteri di ragionevolezza, tali prestazioni o modifiche appaiano utili o necessarie per assicurare la corretta, continuativa e coerente attuazione dello stesso,
- (iii) comunicarsi reciprocamente con tempestività qualsiasi circostanza che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo,
- (iv) determinare, di comune accordo, eventuali modifiche od interventi correttivi alle attività oggetto dell'Accordo (anche, eventualmente, in relazione all'espletamento di attività originariamente non previste), idonee a consentire il perseguimento - nella fase di esecuzione del medesimo - degli obiettivi e delle aspettative di ciascuna Parte e di una migliore realizzazione di determinate attività in capo alle Parti.

Ove le prestazioni aggiuntive richieste [vedasi punto (ii) di questo paragrafo] o le eventuali modifiche od interventi correttivi alle attività oggetto dell'Accordo [vedasi punto (iv) di questo paragrafo] fossero di particolare entità, le Parti si impegnano sin d'ora a concordare una revisione dei corrispettivi contrattualmente convenuti

Articolo 4. Con la stipula dell'Accordo, Comune di Firenze autorizza e presta il proprio consenso a RTI, anche ai sensi dell'art. 50 del codice penale, affinché quest'ultima possa, per il tramite del personale di cui al successivo art. 7, punto (i), :

- (i) accedere ai sistemi informativi di Comune di Firenze utilizzati per l'erogazione dei propri servizi e portali esposti su Internet, a cittadini, turisti, professionisti e aziende, o intranet, a dipendenti, collaboratori e amministratori, di cui ai Range IP elencati in Allegato A e, conseguentemente,
- (ii) eseguire, l'attività di verifica di sicurezza dei sistemi informativi di cui al precedente punto (i), sia in ambiente di produzione sia in ambienti di test/stage, con operazioni e verifiche esclusivamente di tipo non distruttivo o di disservizi solo temporanei e contenuti (cosiddetta VA/PT "safe"), mediante collegamento Internet o intranet (VPN specifica), sotto il coordinamento di Comune di Firenze, che sarà aggiornata da RTI sullo stato avanzamento lavori e sulla configurazione degli strumenti di analisi della sicurezza,
 - (a.) preliminarmente, attraverso l'esecuzione di una fase di analisi delle funzionalità dei predetti sistemi informativi tesa ad individuare le tipologie e le modalità di attacco/intrusione da intentare in esecuzione della predetta attività di sicurezza, e
 - (b.) informando di conseguenza il Comune di Firenze se alcune delle tipologie o modalità di attacco/intrusione non potessero essere eseguite in modalità "safe" e richiedessero esclusivamente modalità in grado di arrecare disservizi duraturi, danni gravi o irreparabili, ad esempio su ambienti *legacy* o non aggiornabili. Nel caso il Comune di Firenze o anche l'RTI valuti troppo rischiose alcune di tali attività, le Parti potranno concordare di utilizzare modalità alternative, quali ad esempio la predisposizione a carico del Comune di Firenze di un clone del sistema e l'esecuzione delle verifiche di sicurezza, da parte di RTI, su quello in modo da non impattare in alcun modo il vero sistema in produzione o soluzione tecniche similari condivise e valutate come adeguate ad entrambe le Parti;
 - (c.) in subordine alla predetta attività di analisi, mediante la conduzione delle tipologie di attacco e/o intrusione precedentemente individuate ai sensi dei precedenti punti (a) e (b), in modalità "*black box*" senza la disponibilità di informazioni tecniche relative agli applicativi oggetto di indagine e di credenziali/*user* autorizzative di accesso (di seguito, l' "**Attività di Verifica di Sicurezza**") - al solo ed esclusivo scopo di cui alla precedente premessa B,

esonorando, e manlevando RTI ed il proprio personale impiegato da quest'ultima per l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, da ogni forma di responsabilità (ivi comprese eventuali richieste di tipo risarcitorio che dovessero pervenire da soggetti terzi in ragione delle attività di verifica eseguite), ed, in particolare, dalla possibile configurazione delle fattispecie di cui all'art. 24-bis ("*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*") del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 615-ter del codice penale ("*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*"), ma solo se le verifiche risulteranno eseguite nella modalità "safe" o come successivamente concordato tra le Parti.

Comune di Firenze dichiara di avere tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni e/o permessi incluse eventuali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi di terze parti, richieste per eseguire le attività di cui al punto (i) e (ii) del presente articolo. Comune di Firenze terrà indenne e manleverà RTI da qualsiasi pretesa, danno o spesa che dovesse derivare in capo a quest'ultima o essere avanzata nei confronti di RTI, causate dalla mancanza di tali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi.

Nel caso in cui una qualsiasi Autorità (comprese quelle di Polizia e giudiziarie) rilevi le nostre attività di intrusione nei Vs. sistemi, la informerete immediatamente del fatto che eravate pienamente a conoscenza dello svolgimento di tali attività, espressamente richieste da Comune di Firenze e che pertanto l'accesso da parte nostra è da considerarsi espressamente autorizzato da Comune di Firenze.

Articolo 5. Le Parti convengono che l'Attività di Verifica di Sicurezza:

- (i) verrà espletata da RTI con il coinvolgimento di personale altamente specializzato e dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tali attività con la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile, sotto la supervisione del Referente Tecnico di Comune di Firenze medesima (come infra definito), in orario lavorativo nel corso delle seguenti giornate:
 - (a.) dal giorno da concordare in successiva fase tra i soggetti di cui all'art. 11 al giorno da concordare in successiva fase tra i soggetti di cui all'art 11 per le attività di vulnerability assessment e penetration testing;
- (ii) non prevede alcuna verifica di tipo "DoS (*Denial of Service*)" e/o "DDoS (*Distributed Denial of Service*)" da parte di RTI e non avrà come obiettivo l'interruzione intenzionale dei servizi offerti dai siti indicati in Allegato A e/o di altri servizi e/o siti residenti sull'infrastruttura informatica di Comune di Firenze. In merito al punto, Comune di Firenze è tuttavia consapevole che le attività di verifica espletate potrebbero, nonostante le appropriate cautele adottate, comportare una interruzione dei servizi; in tale evenienza RTI ed il proprio personale coinvolto sono sin d'ora manlevati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente articolo 4, ma dovranno comunque collaborare proattivamente con il personale del Cliente nell'individuare le cause tecniche che hanno comportato l'interruzione per poi consentire di definire e applicare una soluzione o un intervento, almeno di workaround, in grado di ripristinare il servizio coinvolto;
 - (a.) l'esecuzione dell' **Attività di Verifica di Sicurezza** è eseguita a titolo oneroso secondo quanto descritto nella proposta di collaborazione per servizi professionali del Piano Operativo datato 26/02/2025 prot. n. 87829 del 27/02/2025 che RTI ha trasmesso via PEC a Comune di Firenze;
 - (b.) le Attività di Verifica di Sicurezza condotte dall'~~interno~~ esterno avranno origine dagli indirizzi **82.112.196.51** e che tali indirizzi sono stati comunicati da Comune di Firenze in modo che quest'ultima possa distinguere e monitorare il traffico di rete da essi generato.
- (iii) Nell'ambito dell'intervento, il personale dell'RTI non effettuerà alcuna attività di modifica, implementazione, cancellazione e/o impostazione direttamente sui sistemi informativi oggetto dell'attività.

Nell'attività di testing che verrà concordata con il team del Cliente e condotta, verranno tassativamente escluse le tecniche il cui scopo primario è:

- degradare le performance del sistema o della rete (Denial of service sia locale che distribuito) o portare all'interruzione del servizio,
- creare alterazioni o distruzioni permanenti dei dati,
- inserire codice potenzialmente dannoso a titolo permanente negli ambienti di produzione degli applicativi, negli apparati di rete e nei sistemi operativi,
- esporre gli applicativi, la rete ed i server ad attacchi di soggetti esterni ed estranei all'ambito dell'analisi (es. backdoor, trojan horse, rootkit).

Altresì il personale dell'RTI si impegna a non utilizzare né divulgare informazioni, dati e qualsiasi altro elemento, di cui verrà a conoscenza nel corso delle operazioni di testing, inerenti alla struttura e all'accesso ai sistemi del Cliente.

Ai fini dello svolgimento del nostro incarico, è essenziale che i dati, le informazioni e le spiegazioni da noi acquisite non ci siano comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte. Di conseguenza, ove il Cliente subisca qualsivoglia perdita, che avrebbe potuto essere evitata qualora i dati, le informazioni o le spiegazioni non ci fossero state comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte, è sin d'ora pattuito che l'RTI sia sollevata da qualsiasi responsabilità e/o passività che potesse emergere nei confronti del Cliente. Rimane a carico dell'RTI precisare se alcune delle informazioni fornite dal Comune di Firenze dovessero risultare insufficienti o inadeguate a espletare, con la necessaria confidenza, le attività richieste e, se del caso, dovrà essere indicato da RTI come tale carenze possano essere superate, collaborando successivamente al fine di colmare le lacune riscontrate.

Articolo 6. Al termine dell'Attività di Verifica di Sicurezza, RTI dovrà:

- (i) sviluppare e consegnare al Referente Tecnico di Comune di Firenze (come infra identificato), da trasmettere all'indirizzo di cui al successivo art. 12, un "executive summary" dedicato al Security Manager di Comune di Firenze, contenente le seguenti evidenze:
 - (a.) il riepilogo delle caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto dell'Attività di Verifica di Sicurezza, inclusivo della descrizione dello scopo che la predetta si prefigge di raggiungere,
 - (b.) la descrizione dettagliata della metodologia adottata dalla stessa RTI per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza;
 - (c.) l'elencazione completa delle caratteristiche tecniche delle eventuali vulnerabilità rilevate in occasione dell'Attività di Verifica della Sicurezza espletata,
 - (d.) qualora per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza fossero state attuate da RTI simulazioni di attacco e/o intrusione complesse, l'evidenza delle modalità utilizzate in tale occasione;
 - (e.) qualsiasi informazione utile per supportare il Referente Tecnico di Comune di Firenze nell'attività di eliminazione e/o di mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, nonché ogni indicazione valida (inclusa la individuazione di eventuali riferimenti esterni a cui rivolgersi) per approfondire eventuali tematiche di rilievo emerse in occasione dell'Attività di Verifica di Sicurezza conclusa;
- (ii) restituire prontamente a Comune di Firenze ogni dato/documento/supporto/flusso eventualmente ricevuto e/o elaborato ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza. Pur non essendo previsto alcuno scambio d'informazioni e dati tra Comune di Firenze ed RTI ai fini della conduzione delle attività di verifica, fatto salvo per il rapporto di verifica o "executive summary", RTI porrà in essere ogni attività di carattere tecnico ed organizzativo finalizzata alla cancellazione, dai propri archivi fisici e/o informatici dei Dati Riservati (come infra definiti) incidentalmente raccolti, elaborati e memorizzati ai sensi dell'Accordo e di qualsiasi altro dato, documento, supporto, flusso ricevuto od elaborato. Qualora questa attività non fosse possibile, tali dati saranno considerati Dati Riservati e tutelati dall'obbligo di confidenzialità nei termini di cui all'art. 9 dell'Accordo.

Articolo 7. In relazione all'esecuzione dell'**Attività di Verifica di Sicurezza**, RTI si impegna nei confronti di Comune di Firenze ad:

- (i) impiegare personale proprio altamente specializzato o dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tale Attività con la più volte richiamata diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile,
- (ii) applicare uno specifico presidio sulle attività eseguite, attraverso il monitoraggio delle configurazioni dei sistemi di analisi di sicurezza utilizzati, al fine di garantire l'impossibilità a nuocere ai Sistemi Informativi di Comune di Firenze,
- (iii) informare tempestivamente Comune di Firenze di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero, per qualsiasi motivo, pregiudicare la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza restando fermo l'obbligo di RTI, in questa ipotesi, di formulare e segnalare a Comune di Firenze tempestivamente ogni possibile soluzione per consentire il tempestivo ripristino dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 8. Comune di Firenze, dal canto suo, si impegna nei confronti di RTI, per tutta la durata dell'Attività di Verifica di Sicurezza, a collaborare con RTI al fine di garantire a quest'ultima la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fornendo alla medesima le informazioni all'uopo necessarie, informando al proprio interno le strutture dedicate alla gestione dei servizi erogati tramite i range IP oggetto di analisi ed elencati in Allegato A e a comunicare tempestivamente a RTI ogni fatto o circostanza, a sua conoscenza, che possa ostacolare o ritardare l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 9. RTI, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutti i dati sensibili e/o riservati - intendendosi per tali qualsiasi informazione, notizia, dato e documento (compresi idee, progetti, disegni, *know how*, processi, fotografie, dati contabili, video, ecc.) relativi ad Comune di Firenze o a terzi, di cui la medesima sia venuta o venga in possesso o a conoscenza, o che comunque abbia raccolto, nel corso ed a seguito dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza e che, per

normativa primaria e secondaria, regola deontologica, intrinseca natura od altra circostanza, siano da ritenere coperti da riservatezza (di seguito, i **"Dati Riservati"**). In particolare, RTI, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo in conformità al grado di diligenza professionale previsto dal precedente articolo 7, punto (i).

Salvo documentate eccezioni finalizzate, in ogni caso, a dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, qualsiasi tipo di supporto cartaceo, magnetico o di altro tipo contenente *software*, dati e/o informazioni di Comune di Firenze ed utilizzato per l'espletamento dell'Attività di Verifica di Sicurezza non potrà uscire dai locali di RTI e/o di Comune di Firenze, se non dietro specifica autorizzazione da parte di quest'ultima.

L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fino a quando i Dati Riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

RTI si obbliga, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tutti i Dati Riservati acquisiti ai sensi dell'Accordo; a tal scopo RTI dovrà attuare, in particolare, misure di sicurezza, logica e fisica, idonee ad impedire l'accidentale o incontrollata eliminazione, alterazione, consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei Dati Riservati da parte di terzi.

Comune di Firenze, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere la massima riservatezza, confidenzialità e segretezza sul contenuto dei report di cui al precedente articolo 6, punto (i) e delle "Metodologie" di RTI intendendosi, con tale termine, qualsiasi know how e/o segreto commerciale (incluso, ma non limitato, alla descrizione delle metodologie, standard report, agli strumenti utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza oggetto dell'Accordo). In particolare, Comune di Firenze, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà quanto sopra indicato, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo, restando espressamente esclusa la possibilità, per Comune di Firenze, di divulgare in favore di soggetti ed imprese terze il contenuto e/o i risultati recati dai predetti documenti predisposti da RTI in esecuzione del presente Accordo, salvo gli stessi siano indispensabili per condurre le successive attività di *remediation* e/o ripristino di servizi e sistemi (ad esempio con i tecnici di supporto per le soluzioni di virtualizzazione, backup, continuità operativa o i tecnici dei fornitori degli stessi sistemi informatici coinvolti) o salvo diversa autorizzazione scritta di RTI medesima.

Articolo 10. L'attività di verifica di sicurezza disciplinata dal presente accordo può comportare il trattamento di dati personali connessi agli utenti o agli amministratori che accedono ai sistemi in ambito.

Articolo 11. Al fine di garantire una migliore gestione ed esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, le Parti nominano come propri referenti:

per RTI:

Dott. Fabio Battelli

Società Deloitte Consulting S.r.L. S.B.

email: fbattelli@deloitte.it

numero di telefono: +39 3351860905 (di seguito, il **"Referente Tecnico di RTI"**),

(ii) Per Comune di Firenze:

Ing. Luca Bertelli

Dirigente Tecnico e Referente per la Cybersicurezza

e-mail: luca.bertelli@comune.fi.it

numero di telefono: +39 3393726329 (di seguito: **Responsabile di Comune di Firenze**)

Dott. Valerio Carboncini

Responsabile unità Sistemi e Referente vicario per la Cybersicurezza

e-mail: valerio.carboncini@comune.fi.it

numero di telefono: +39 3384909643 (di seguito, il “**Referente Tecnico di Comune di Firenze**”).

Articolo 12. Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile:

per RTI:

Dott. Fabio Battelli

Società Deloitte Consulting S.r.L. S.B

email fbattelli@deloitte.it

numero di telefono: +39 3351860905 (di seguito, il “**Referente Tecnico di RTI**”),

(iii) Per Comune di Firenze (a entrambi gli indirizzi indicati):

Ing. Luca Bertelli

e-mail: luca.bertelli@comune.fi.it

Dott. Valerio Carboncini

e-mail: valerio.carboncini@comune.fi.it

È fatta salva la facoltà di RTI e di Comune di Firenze di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, l'una all'altra, secondo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo; comunicazione nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Salvo che sia diversamente previsto in altre disposizioni dell'Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 13. L'Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione dell'Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di ~~Milano~~ Firenze.

Articolo 14. L'Accordo si ritiene perfezionato all'atto del ricevimento, da parte di Comune di Firenze, di una lettera sottoscritta da parte di RTI che, in segno di compiuta accettazione, riporti integralmente il presente testo, comprensivo delle premesse.

Distinti saluti.

Firenze, DATA DELLA FIRMA DIGITALE

Comune di Firenze

Procuratore Dott. _____

(firma per esteso)



Parte riservata a RTI

Dichiariamo di (i) avere ricevuto la Vostra proposta di scrittura privata di cui sopra, (ii) averla per intero e fedelmente ritrascritta qui sopra e (iii) averne preso compiuta conoscenza e di accettarla integralmente:

Milano li _____

Dott. _____
(firma per esteso)






Oggetto: Accordo per l'esecuzione di attività di verifiche interne ed esterne di sicurezza a valere sul perimetro dei sistemi informativi di titolarità di Comune di Firenze, concordato nel corso d'ingaggio

SCRITTURA PRIVATA TRA

- **Comune di Firenze**, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, 1, C.F. n° 1307110484 nella persona del Luca Bertelli, in qualità di Responsabile per la Gestione dei sistemi ICT, giusta i poteri conferitigli dal Sindaco in data 01/04/2022 (nel seguito per brevità anche "CDFI" o l'"Amministrazione"),

e

-  **Deloitte Consulting S.r.l. S.B.**, sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato Euro 4.700.000,00 – sottoscritto e versato per Euro 3.715.283,48, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
-  **EY Advisory S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25;
-  **Teleco S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

(CDFI ed il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra la mandataria Deloitte Consulting S.r.l. S.B. e le mandanti EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l. sono definiti singolarmente, di seguito, anche una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSE

- F. Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra la mandataria Deloitte Consulting S.r.l. S.B. e le mandanti EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l. (di seguito anche "RTI") e CDFI hanno intrapreso contatti per la definizione e la esecuzione di servizi come indicato di seguito.
- G. CDFI, anche in merito alla disciplina in materia di data breach introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679, intende avvalersi della qualificata collaborazione di un *player* di consolidata esperienza a livello internazionale in ordine ad un'attività di verifica preliminare dei sistemi di sicurezza da esso adottati in relazione ai sistemi informativi che saranno identificati come

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo



perimetro di analisi, al mero ed esclusivo fine di rilevare ed analizzare eventuali punti di criticità (intendendosi per tali, vulnerabilità che possono compromettere la confidenzialità o l'utilizzo illegittimo dei dati, impattare in maniera rilevante sull'attività di *business* di CDFI e che dovrebbero essere risolte non appena possibile e/o mitigate con opportune soluzioni tecnologiche durante l'esecuzione delle operazioni di risoluzione delle anomalie e/o criticità riscontrate) - ed indicare, conseguentemente, a CDFI i necessari interventi correttivi e/o eventuali migliorie da apportare dal punto di vista tecnico e tecnologico.

- H. Il RTI possiede le competenze specifiche per l'esecuzione dell'attività descritta alla premessa B.
- I. CDFI, dopo aver valutato la disponibilità ricevuta dal RTI al riguardo, intende (i) concedere a quest'ultima ed al suo personale, selezionato in base ad appropriati requisiti di etica professionale e vincolato tramite apposito accordo di riservatezza, l'autorizzazione all'esecuzione dell'attività di cui alla precedente premessa B per la finalità ivi esplicitata, avvalendosi della comprovata esperienza, delle specifiche competenze e della professionalità maturata dal RTI nel suddetto contesto, nonché (ii) definire le condizioni, di carattere tecnico e regolamentare, che troveranno applicazione per l'esecuzione della predetta attività da parte del RTI medesimo. Per l'esecuzione di tale attività CDFI non fornirà al RTI informazioni e chiavi di accesso ad aree private del Sistema Informativo di CDFI se non reso strettamente necessario dalla natura delle attività previste.
- J. Corrisponde al comune intendimento delle Parti addivenire alla stipula di un accordo volto a disciplinare compiutamente le modalità, i termini e le condizioni di esecuzione dell'attività di verifica di sicurezza di cui alla precedente premessa B.

TUTTO CIÒ PREMESSO, sulla base delle precedenti premesse e delle reciproche pattuizioni, dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di seguito riportate, le Parti concordano e stipulano quanto segue (di seguito, l'“**Accordo**”).

Articolo 15. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 16. Le norme e le condizioni dell'Accordo sono state singolarmente negoziate tra le Parti e costituiscono il frutto di un'intesa raggiunta con la reciproca collaborazione; pertanto, in relazione al presente Accordo, non trova applicazione quanto disposto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 17. Le Parti prendono atto del carattere fiduciario del rapporto nascente dall'Accordo e del fatto che lo stesso richiede un elevato grado di collaborazione tra le Parti medesime. Pertanto, le Parti si impegnano, in aggiunta agli altri obblighi previsti a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo, a:

- (v) eseguire l'Accordo secondo correttezza, buona fede e con la professionalità richiesta, anche ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile, dalla natura delle prestazioni che ciascuna di esse è tenuta ad eseguire,
- (vi) eseguire prestazioni non descritte nell'Accordo o a tollerare eventuali modifiche alle modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo qualora, secondo criteri di ragionevolezza, tali prestazioni o modifiche appaiano utili o necessarie per assicurare la corretta, continuativa e coerente attuazione dello stesso, in ogni caso entro l'ambito prestazionale definito dal Contratto esecutivo stipulato tra le Parti avente CIG B5B37C6FDB,
- (vii) comunicarsi reciprocamente con tempestività qualsiasi circostanza che possa influire sull'esecuzione delle prestazioni a carico di ciascuna di esse ai sensi dell'Accordo,
- (viii) determinare, di comune accordo, eventuali modifiche od interventi correttivi alle attività oggetto dell'Accordo (anche, eventualmente, in relazione all'espletamento di attività originariamente non previste), idonee a consentire il perseguimento - nella fase di esecuzione del medesimo - degli obiettivi e delle aspettative di ciascuna Parte



e di una migliore realizzazione di determinate attività in capo alle Parti, in ogni caso entro l'ambito prestazionale definito dal Contratto esecutivo stipulato tra le Parti avente CIG B5B37C6FDB.

Articolo 18. Con la stipula dell'Accordo, CDFI autorizza e presta il proprio consenso all'RTI, anche ai sensi dell'art. 50 del codice penale, affinché quest'ultima possa, per il tramite del personale di cui al successivo art. 7, punto (i), :

- (iii) accedere ai sistemi informativi di CDFI utilizzati per l'erogazione dei servizi il cui perimetro verrà stabilito nel corso dell'ingaggio della durata contrattuale, nonché di copertura del presente e, conseguentemente,
- (iv) eseguire, l'attività di verifica di sicurezza dei sistemi informativi di cui al precedente punto (i), che saranno puntualmente definiti tra le parti per il tramite di specifiche comunicazioni con riferimento al presente accordo, in ambiente di produzione e test/collaudo, mediante collegamento Internet, sotto il coordinamento di CDFI, che sarà aggiornata dall'RTI sullo stato avanzamento delle attività e sulla configurazione degli strumenti di analisi della sicurezza,
 - (a.) preliminarmente, attraverso l'esecuzione di una fase di analisi delle funzionalità dei predetti sistemi informativi tesa ad individuare le tipologie e le modalità di attacco/intrusione da intentare in esecuzione della predetta attività di sicurezza, e
 - (b.) in subordine alla predetta attività di analisi, mediante la conduzione delle tipologie di attacco e/o intrusione precedentemente individuate ai sensi del precedente punto (a), in modalità "black box" senza la disponibilità di informazioni tecniche relative agli applicativi oggetto di indagine e di credenziali/user autorizzative di accesso (di seguito, l'**"Attività di Verifica di Sicurezza"**) - al solo ed esclusivo scopo di cui alla precedente premessa B,

esonorando, e manlevando RTI ed il proprio personale impiegato da quest'ultima per l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, da ogni forma di responsabilità (ivi comprese eventuali richieste di tipo risarcitorio che dovessero pervenire da soggetti terzi in ragione delle attività di verifica eseguite), ed, in particolare, dalla possibile configurazione delle fattispecie di cui all'art. 24-bis (*"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 615-ter del codice penale (*"Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"*).

CDFI dichiara di avere tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni e/o permessi incluse eventuali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi di terze parti, richieste per eseguire le attività di cui al punto (i) e (ii) del presente articolo, relativamente ai sistemi informativi già identificati come parte del perimetro di analisi nonché a quelli che lo saranno seguendo le modalità descritte al precedente punto (ii). CDFI terrà indenne e manleverà il RTI da qualsiasi pretesa, danno o spesa che dovesse derivare in capo a quest'ultima o essere avanzata nei confronti di RTI, causate dalla mancanza di tali approvazioni, autorizzazioni e/o permessi.

Nel caso in cui una qualsiasi Autorità (comprese quelle di Polizia e giudiziarie) rilevi le nostre attività di intrusione nei vostri sistemi, la informerete del fatto che eravate pienamente a conoscenza dello svolgimento di tali attività, espressamente richieste da CDFI e che pertanto l'accesso da parte nostra è da considerarsi espressamente autorizzato da CDFI.

Articolo 19. Le Parti convengono che l'Attività di Verifica di Sicurezza:

- (iv) verrà espletata dal RTI con il coinvolgimento di personale altamente specializzato e dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tali attività con la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile, sotto la supervisione del Referente Tecnico di CDFI medesimo (come infra definito), in orario lavorativo nel corso delle seguenti giornate:

(a.) dal giorno 01/04/2025 al giorno 01/10/2027 per le attività di Vulnerability assessment e Penetration testing;

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo



- (v) non prevede alcuna verifica di tipo "DoS (*Denial of Service*)" e/o "DDoS (*Distributed Denial of Service*)" da parte del RTI e non avrà come obiettivo l'interruzione intenzionale dei servizi offerti dai siti che saranno individuati come perimetro di analisi e/o di altri servizi e/o siti residenti sull'infrastruttura informatica di CDFI. In merito al punto, CDFI è tuttavia consapevole che le attività di verifica espletate potrebbero, nonostante le appropriate cautele adottate, comportare una interruzione dei servizi; in tale evenienza il RTI ed il proprio personale coinvolto sono sin d'ora manlevati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente articolo 4;
- (c.) l'esecuzione dell' "**Attività di Verifica di Sicurezza**" è eseguita a titolo oneroso secondo quanto descritto nella proposta di collaborazione per servizi professionali del 10/11/2022 prot. N. 0598366.E dell'11/11/2022 che il RTI ha trasmesso a CDFI;
- (d.) le Attività di Verifica di Sicurezza condotte dall'esterno avranno origine dagli indirizzi 82.112.196.51, 13.88.202.14 o 62.110.0.130, e che tali indirizzi sono stati comunicati a CDFI in modo che quest'ultima possa distinguere e monitorare il traffico di rete da essi generato.
- (vi) Nell'ambito dell'intervento, il personale dell'RTI non effettuerà alcuna attività di modifica, implementazione, cancellazione e/o impostazione direttamente sui sistemi informativi oggetto dell'attività.

Nell'attività di testing che verrà concordata con il team del Cliente e condotta, verranno tassativamente escluse le tecniche il cui scopo primario è:

- degradare le performance del sistema o della rete (Denial of service sia locale che distribuito) o portare all'interruzione del servizio,
- creare alterazioni o distruzioni permanenti dei dati,
- inserire codice potenzialmente dannoso a titolo permanente negli ambienti di produzione degli applicativi, negli apparati di rete e nei sistemi operativi,
- esporre gli applicativi, la rete ed i server ad attacchi di soggetti esterni ed estranei all'ambito dell'analisi (es. backdoor, trojan horse, rootkit).

Altresì il personale dell'RTI si impegna a non utilizzare né divulgare informazioni, dati e qualsiasi altro elemento, di cui verrà a conoscenza nel corso delle operazioni di testing, inerenti alla struttura e all'accesso ai sistemi del Cliente.

Ai fini dello svolgimento del nostro incarico, è essenziale che i dati, le informazioni e le spiegazioni da noi acquisite non ci siano comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte. Di conseguenza, ove il Cliente subisca qualsivoglia perdita, che avrebbe potuto essere evitata qualora i dati, le informazioni o le spiegazioni non ci fossero state comunicate fraudolentemente o, deliberatamente o negligenemente, occultate o distorte, è sin d'ora pattuito che l'RTI sia sollevata da qualsiasi responsabilità e/o passività che potesse emergere nei confronti del Cliente.

Articolo 20. Al termine dell'Attività di Verifica di Sicurezza, il RTI dovrà:

- (iii) sviluppare e consegnare al Referente Tecnico di CDFI (come infra identificato), da trasmettere all'indirizzo di cui al successivo art. 12, un "executive summary" dedicato al Security Manager di CDFI, contenente le seguenti evidenze:
- (a.) il riepilogo delle caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto dell'Attività di Verifica di Sicurezza, inclusivo della descrizione dello scopo che la predetta si prefigge di raggiungere,
- (b.) la descrizione dettagliata della metodologia adottata dalla stessa RTI per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza;
- (c.) l'elencazione completa delle caratteristiche tecniche delle eventuali vulnerabilità rilevate in occasione dell'Attività di Verifica della Sicurezza espletata,

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo



- (d.) qualora per la conduzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza fossero state attuate da RTI simulazioni di attacco e/o intrusione complesse, l'evidenza delle modalità utilizzate in tale occasione;
- (e.) qualsiasi informazione utile per supportare il Referente Tecnico di CDFI nell'attività di eliminazione e/o di mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, nonché ogni indicazione valida (inclusa l'individuazione di eventuali riferimenti esterni a cui rivolgersi) per approfondire eventuali tematiche di rilievo emerse in occasione dell'Attività di Verifica di Sicurezza conclusa;
- (iv) restituire prontamente a CDFI ogni dato/documento/supporto/flusso eventualmente ricevuto e/o elaborato ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza. Pur non essendo previsto alcuno scambio d'informazioni e dati tra CDFI ed il RTI ai fini della conduzione delle attività di verifica, fatto salvo per il rapporto di verifica o "executive summary", il RTI porrà in essere ogni attività di carattere tecnico ed organizzativo finalizzata alla cancellazione, dai propri archivi fisici e/o informatici dei Dati Riservati (come infra definiti) incidentalmente raccolti, elaborati e memorizzati ai sensi dell'Accordo e di qualsiasi altro dato, documento, supporto, flusso ricevuto od elaborato. Qualora questa attività non fosse possibile, tali dati saranno considerati Dati Riservati e tutelati dall'obbligo confidenzialità nei termini di cui all'art. 9 dell'Accordo.

Articolo 21. In relazione all'esecuzione dell'**Attività di Verifica di Sicurezza**, il RTI si impegna nei confronti di CDFI ad:

- (iv) impiegare personale proprio altamente specializzato o dotato delle necessarie qualifiche, che svolgerà tale Attività con la più volte richiamata diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, del Codice civile,
- (v) applicare uno specifico presidio sulle attività eseguite, attraverso il monitoraggio delle configurazioni dei sistemi di analisi di sicurezza utilizzati, al fine di garantire l'impossibilità a nuocere ai Sistemi Informativi di CDFI,
- (vi) informare tempestivamente CDFI di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero, per qualsiasi motivo, pregiudicare la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza restando fermo l'obbligo del RTI, in questa ipotesi, di formulare e segnalare a CDFI tempestivamente ogni possibile soluzione per consentire il tempestivo ripristino dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 22. CDFI, dal canto suo, si impegna nei confronti del RTI, per tutta la durata dell'Attività di Verifica di Sicurezza, a collaborare col RTI al fine di garantire a quest'ultimo la corretta esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fornendo al medesimo le informazioni all'uopo necessarie, informando al proprio interno le strutture dedicate alla gestione dei servizi erogati tramite i range IP e le URL oggetto di analisi e a comunicare tempestivamente al RTI ogni fatto o circostanza, a sua conoscenza, che possa ostacolare o ritardare l'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza.

Articolo 23. Il RTI, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutti i dati riservati - intendendosi per tali qualsiasi informazione, notizia, dato e documento (compresi idee, progetti, disegni, *know how*, processi, fotografie, dati contabili, video, ecc.) relativi a CDFI o a terzi, di cui il medesimo sia venuto o venga in possesso o a conoscenza, o che comunque abbia raccolto, nel corso ed a seguito dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza e che, per normativa primaria e secondaria, regola deontologica, intrinseca natura od altra circostanza, siano da ritenere coperti da riservatezza (di seguito, i "**Dati Riservati**"). In particolare, il RTI, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo in conformità al grado di diligenza professionale previsto dal precedente articolo 7, punto (i).

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo



Salvo documentate eccezioni finalizzate, in ogni caso, a dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, qualsiasi tipo di supporto cartaceo, magnetico o di altro tipo contenente *software*, dati e/o informazioni di CDFI ed utilizzato per l'espletamento dell'Attività di Verifica di Sicurezza non potrà uscire dai locali del RTI e/o di CDFI, se non dietro specifica autorizzazione da parte di quest'ultima.

L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, fino a quando i Dati Riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.

Il RTI si obbliga, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tutti i Dati Riservati acquisiti ai sensi dell'Accordo; a tal scopo il RTI dovrà attuare, in particolare, misure di sicurezza, logica e fisica, idonee ad impedire l'accidentale o incontrollata eliminazione, alterazione, consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei Dati Riservati da parte di terzi.

CDFI, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere la massima riservatezza, confidenzialità e segretezza sul contenuto dei report di cui al precedente articolo 6, punto (i) e delle "Metodologie" di RTI intendendosi, con tale termine, qualsiasi know how e/o segreto commerciale (incluso, ma non limitato, alla descrizione delle metodologie, standard report, agli strumenti utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza oggetto dell'Accordo). In particolare, CDFI, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, né comunque utilizzerà quanto sopra indicato, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nell'Accordo e direttamente funzionali all'esecuzione del medesimo, restando espressamente esclusa la possibilità, per CDFI, di divulgare in favore di soggetti ed imprese terze il contenuto e/o i risultati recati dai predetti documenti predisposti dal RTI in esecuzione del presente Accordo, salvo diversa autorizzazione scritta del RTI medesima.

Articolo 24. L'attività di verifica di sicurezza disciplinata dal presente accordo può comportare il trattamento di dati personali connessi agli utenti o agli amministratori che accedono ai sistemi in ambito.

Articolo 25. Al fine di garantire una migliore gestione ed esecuzione dell'Attività di Verifica di Sicurezza, le Parti nominano come propri referenti:

per il RTI:

Michele Dell'Uomo

Società: Deloitte Consulting s.r.l. S.B.

e-mail: mdelluomo@deloitte.it

numero di telefono: +39 3423854880 (di seguito, il "**Referente Tecnico di RTI**"),

per CDFI:

Valerio Carboncini

Referente Tecnico di CDFI

e-mail: valerio.carboncini@comune.fi.it

numero di telefono: +39 3384909643 (di seguito, il "**Referente Tecnico di CDFI**").

Articolo 26. Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del Codice civile:

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo



per il RTI:

Michele Dell’Uomo

Società: Deloitte Consulting s.r.l. S.B.

e-mail: mdelluomo@deloitte.it

numero di telefono: +39 3423854880,

per CDFI:

Valerio Carboncini

Referente Tecnico di CDFI

e-mail: valerio.carboncini@comune.fi.it

numero di telefono: +39 3384909643 .

È fatta salva la facoltà del RTI e di CDFI di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, l’una all’altra, secondo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo; comunicazione nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Salvo che sia diversamente previsto in altre disposizioni dell’Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo.

Articolo 27. L’Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione dell’Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Distinti saluti.

Milano, data della firma digitale

Per CDFI

Il Responsabile per la Gestione dei sistemi ICT di CDFI

Luca Bertelli

(firmato digitalmente)

Per il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra la mandataria Deloitte Consulting S.r.l. S.B. e le mandanti EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l.

Il procuratore della mandataria Deloitte Consulting S.r.l. S.B.

Dott. Fabio Battelli

(firmato digitalmente)

Classificazione: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni- Lotto 2 - ID SIGEF 2296

Allegato F - Schema di Contratto Esecutivo






Allegato A all'Accordo VAPT tra Comune di Firenze e RTI.

DETERMINAZIONE CONTRATTUALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

TRA

Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, 1, C.F. n° 1307110484 nella persona del Luca Bertelli, in qualità di Responsabile per la Gestione dei sistemi ICT , giusta i poteri conferitigli da Sindaco in data 01/04/2022 (nel seguito per brevità anche "CDFI" o l'"Amministrazione"),

e

-  **Deloitte Consulting S.r.l. S.B.**, sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato Euro 4.700.000,00 – sottoscritto e versato per Euro 3.715.283,48, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
-  **EY Advisory S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25;
-  **Teleco S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale Euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

Disgiuntamente definite anche come "Parte" o congiuntamente come le "Parti"

LE SUDETTE PARTI PREMETTONO CHE

- sono attualmente in corso contatti tra la Società e RTI concernenti la seguente attività di verifica preliminare dei sistemi di sicurezza adottati dalla Società in relazione ai range IP, i quali verranno stabiliti nel corso della durata contrattuale, al mero ed esclusivo fine di rilevare ed analizzare eventuali punti di criticità (intendendosi per tali vulnerabilità, elementi che possono compromettere la confidenzialità dei dati, impattare in maniera rilevante sull'attività di *business* della Società e che dovrebbero essere risolte non appena possibile e/o mitigate con opportune soluzioni tecnologiche durante l'esecuzione delle operazioni di risoluzione delle anomalie e/o criticità riscontrate) - ed indicare, conseguentemente, alla Società i necessari interventi correttivi e/o eventuali migliorie da apportare dal punto di vista tecnico e tecnologico (di seguito "Attività Principale").



- RTI gode di competenza e conoscenze tecniche per svolgere l'Attività Principale, alla quale RTI intende dare esecuzione.
- In relazione alle operazioni connesse all'Attività Principale aventi ad oggetto dati personali, RTI gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle stesse, come previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
- La Società svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, in quanto decide sulle finalità e modalità dello stesso.
- RTI adotta, nell'ambito della propria organizzazione, misure di sicurezza adeguate, sia a livello tecnico che organizzativo, alla specificità delle operazioni sui dati personali connesse alle prestazioni contrattuali, in modo tale da dare le più ampie garanzie che le attività di trattamento appaltate siano conformi alla disciplina rilevante posta a tutela dei dati personali.
- La Società nella qualità di Titolare del trattamento sopra riportata intende conferire a RTI – che accetta – l'incarico di Responsabile del trattamento oggetto del presente mandato.

Le Parti, in relazione a tale incarico, intendono regolare con il presente mandato i loro reciproci rapporti in tema di disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati da RTI per conto della Società.

Articolo 1: PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, insieme agli articoli, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2: AMBITI DI COMPETENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento.

Articolo 3: RISPETTO DEI PRINCIPI

Le Parti individuano le più opportune modalità e precauzioni affinché le operazioni inerenti al Trattamento avvengano nel rispetto dei principi generali fissati dall'articolo 5 del Generali Data Protection Regulation (GDPR) e dal diritto interno dello Stato membro in cui si esplica il Trattamento, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, nonché di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati ed esattezza del trattamento.

Articolo 4: OGGETTO

Con la stipula del presente contratto, redatto in conformità al GDPR, la Società designa RTI – che con la firma del presente contratto, accetta - quale soggetto "Responsabile" del trattamento dei dati personali – secondo la definizione di cui all'art. 4, nr. 8) ed ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 5: OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI

Il trattamento oggetto del presente contratto (per brevità "Trattamento" o "Operazioni di Trattamento") consta delle operazioni effettuate sui dati personali tra cui, a titolo esemplificativo,



raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione cancellazione dei dati personali implicati dalla Attività Principale.

I dati oggetto di trattamento possono riguardare sia dati comuni che sensibili e sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle informazioni contenute dai sistemi informativi della Società che costituiscono il target dell'Attività Principale.

Le categorie di interessati ai quali i dati si riferiscono sono le categorie di soggetti cui si riferiscono i dati personali di cui sopra.

Particolare cura e diligenza dovrà prestare RTI nello svolgimento delle operazioni di trattamento che prevedono l'utilizzo di dati sensibili e di quelli relativi a condanne penali e reati.

Articolo 6: DIRITTI ED OBBLIGHI RECIPROCI

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività – a garantire la riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità sopra specificate e nell'ambito delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Titolare si riserva il diritto di verificare in ogni momento la conformità dell'operato del Responsabile alle istruzioni impartite e di sottoporre a specifici audit, le misure tecniche ed organizzative implementate dal Responsabile al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati e dei trattamenti operati per conto del Titolare. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza assicurato dal Responsabile, il Titolare tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati per suo conto.

Articolo 7: VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Il Responsabile è tenuto a dare immediata notizia al Titolare di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente contratto nell'ambito della propria organizzazione, al fine di consentire al Titolare la notifica tempestiva della violazione di dati personali all'Autorità di controllo e all'interessato, nei casi in cui tali adempimenti siano dovuti dal titolare del trattamento, ai sensi degli art. 33 e 34 del GDPR.

Articolo 8: REGISTRO DEL TRATTAMENTO

Le Parti provvedono reciprocamente alla registrazione delle informazioni descrittive del Trattamento ("Registro") nelle forme e secondo le modalità indicate dall'articolo 30 del GDPR nonché alla pertinente mappatura dei dati.

Il Registro aggiornato dovrà essere esibito su richiesta dell'Autorità di controllo ad opera della Parte che riceve la richiesta.

Articolo 9: MISURE DI SICUREZZA

Il Responsabile rispetta le misure di sicurezza prescritte dal Titolare ed adottate nei locali dove si effettuano i trattamenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 32 a 36 del GDPR.

Inoltre, il Responsabile garantisce:

- La corretta tenuta ed archiviazione dei dati comuni e sensibili presenti presso gli uffici in cui avvengono le operazioni di trattamento;



- L'individuazione nominativa per iscritto degli Incaricati del trattamento di cui al successivo articolo 10;
- La limitazione degli accessi ai locali in cui sono presenti gli archivi di settore.

In relazione alle possibili variazioni nelle operazioni o nei dati trattati – oggetto delle Operazioni di Trattamento - il Responsabile adotta – secondo criteri di efficienza e con modalità da comunicare al Titolare con congruo anticipo – quelle misure urgenti idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati oggetto delle Operazioni di Trattamento.

Il Responsabile deve, comunque, assicurarsi che tali misure di sicurezza siano idonee a ridurre al minimo i rischi di:

- Distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati;
- Accesso non autorizzato;
- Trattamento non consentito;
- Trattamento non conforme alla finalità delle Operazioni di Trattamento.

Articolo 10: SUB-RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile ha facoltà di individuare in autonomia gli Incaricati del trattamento che agiscono sotto la sua autorità. L'individuazione deve essere nominativa.

Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire istruzioni scritte e dettagliate agli Incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 29 del GDPR, dalla Legge nazionale applicabile, dall'Accordo e dal presente contratto.

Sarà cura del Responsabile vincolare i propri Incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle Operazioni di Trattamento da essi eseguite.

Articolo 11: SUPERVISIONE E CONTROLLO DEGLI INCARICATI

Il Responsabile esercita supervisione e controllo diretto su coloro che egli avrà individuato quali incaricati del trattamento e organizza – anche consultando il Titolare – le proprie attività in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni della legge e del presente contratto.

Articolo 12: DURATA E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

La durata del trattamento è in stretta relazione a quella dell'Accordo salvo disdetta anticipata del presente contratto comunicata per iscritto dal Titolare al Responsabile. All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile, questi sarà tenuto, a discrezione del Titolare:

a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto delle Operazioni di Trattamento

oppure

b) a provvedere alla loro integrale distruzione,

in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia.



Articolo 13: RESPONSABILITA'

Fermo restando il riparto delle responsabilità verso terzi danneggiati previsto a carico del Titolare e del Responsabile dall'art. 82 del GDPR, nei rapporti reciproci il Titolare mantiene indenne RTI – per qualsiasi danno, incluse spese legali – da pretese di qualsiasi tipologia avanzate nei suoi confronti nei casi le normali operazioni di trattamento richieste dal servizio dovessero comportare un danno al cliente o agli interessati del trattamento. Per contro, nel caso di trattamenti non coerenti con il mandato ricevuto o non conformi con le previsioni normative, RTI mantiene indenne il cliente, o risponde in solido con il cliente per danni a individui come richiesto dal GDPR.

Articolo 14: RAPPORTI CON IL GARANTE

Il Responsabile – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle prescrizioni del Garante privacy.

In particolare:

- fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle Operazioni di Trattamento;
- consente l'effettuazione di controlli;
- consente l'accesso alle raccolte e alle banche di dati oggetto delle Operazioni di Trattamento;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

Articolo 15: VIGILANZA

Al fine di garantire che l'assetto organizzativo predisposto e che le misure tecniche adottate dal Responsabile siano un costante ed efficace presidio del complesso sistema posto dalla normativa vigente a tutela dei dati personali, il Responsabile consente al Titolare di verificare in ogni momento, anche attraverso specifiche attività di audit, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e tecnico predisposto dalla stessa, per garantire che le attività del Trattamento siano conformi a norma.

Articolo 16: FLUSSI ESTERI

Nel caso in cui talune operazioni del Trattamento comportino un flusso transfrontaliero di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, la Parte esportatrice si farà carico di verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità del trasferimento secondo quanto previsto dalle disposizioni del Capo V del GDPR.

Articolo 17: DECORRENZA

Il presente contratto ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera di entrambi, Titolare e Responsabile.